



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

Contratto per l'affidamento della gestione del centro socio – educativo – riabilitativo diurno per disabili denominato “C.T.L. San Lazzaro”, per il periodo 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2020.

CIG n. 76876723A0 - N. gara 7248055

Repubblica Italiana

L'anno duemila..... (201.) questo giorno (..) del mese di, io dott.ssa Antonietta Renzi, Segretario Generale del Comune di Fano e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, attesto che i seguenti signori mi hanno chiesto di ricevere questo atto da stipularsi in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 :

1) dott. Giuseppe De Leo, nato a Fano (PU) il 20 gennaio 1955, che interviene nel presente atto in qualità di Dirigente del Settore Servizi Sociali, in rappresentanza e per conto dell'Amministrazione Comunale, ai sensi del Provvedimento Sindacale n. 43 del 30 luglio 2014 e dell'art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

2) dott., nato a il e residente in, via, codice fiscale, il quale interviene alla stipula del presente atto nella sua qualità di della ditta , con sede in

Via -, giusto quanto risulta dalla
visura telematica del Certificato della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di, agli atti del Comune di Fano.

Essi Signori della cui identità personale e qualifica io Segretario comunale
mi sono personalmente accertato, mi hanno richiesto di fare risultare dal
presente atto quanto segue:

Premesso che:

- con determinazione a contrattare n. del del Dirigente
Settore Servizi Sociali, veniva approvato l'impegno di spesa per
l'affidamento della gestione del centro socio – educativo – riabilitativo diurno
per disabili denominato "C.T.L. San Lazzaro", per il periodo 1 gennaio 2019 – 31
dicembre 2020, dell'importo complessivo di €, Iva compresa;
- la spesa complessiva è regolarmente finanziata con imputazione alla voce
di bilancio, impegni n. 2019/..... e 2020/.....;
- Responsabile Unico del presente procedimento è la dott.ssa Sabrina
Bonanni – Responsabile U.O. Anziani – Fasce Deboli – Settore Servizi
Sociali ;
- il presente appalto di servizio, è così codificato: CIG n. ***76876723A0*** –
Numero gara 7248055;
- a seguito di seduta di gara mediante procedura aperta effettuata in
data, si perveniva alla proposta di aggiudicazione a
favore della, con sede in Via
-, come risulta dal relativo verbale;
- che ai fini dell'efficacia del contratto, ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. n.
50/2016, è stata acquisita la documentazione comprovante il possesso dei

requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite il sistema Avcpass predisposto dall'ANAC, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionale ed economico e finanziario della suddetta ditta;

- visura della C.C.I.A.A., effettuata tramite collegamento informatico;

- ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 210/2002, convertito dalla legge n. 266/2002, è stato acquisito il DURC on line, dal quale risulta che la Cooperativa è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi;

- che al momento dell'attivazione della procedura per l'affidamento del contratto in oggetto non risultavano attive convenzioni Consip per le tipologie di servizi in oggetto, e che al momento della stipula del presente contratto non sono state attivate nuove convenzioni;

- che alla data di stipula del presente contratto le comunicazioni prefettizie antimafia richieste tramite consultazione della banca dati nazionale antimafia di cui all'art. 87 del d.lgs. 159/2011 hanno dato esito negativo;

o

-che alla data di stipula del presente contratto, non sono ancora pervenute le comunicazioni antimafia richieste in data mediante consultazione della banca dati nazionale unica ai sensi dell'art.87 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., pertanto, ai sensi dell'art. 88 comma 4 bis del D.Lgs. 159/2011, si è provveduto all'acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art.89 del richiamato decreto legislativo;

-l'affidatario dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa di cui al successivo art.8 che prevede la risoluzione immediata ed

automatica del contratto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, comunicazioni antimafia interdittive di cui all'art.84 del D.lgs. 159/2011;

- con determinazione n. del del Dirigente Settore Servizi Sociali, si procedeva all'aggiudicazione definitiva del presente servizio, alla ditta , con sede in Via -, per un importo di € oltre € per oneri della sicurezza indicati dalla stazione appaltante non soggetti a ribasso, per un totale contrattuale di €

- l'Avviso di aggiudicazione della procedura di gara è stato pubblicato in Amministrazione trasparente e all'Albo Pretorio on-line dal, sulla G.U.U.E. n. 201./S ...-..... del e sul sito dell'Osservatorio Regionale – Servizio Contratti Pubblici (codice

- che essendo la Cooperativa Cooss Marche l'unico concorrente, non è necessario il “termine dilatorio” di cui all’art. 32 co. 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ;

o

- che ai sensi dell'art. 76 comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva è stata comunicata in data, Prot. n. alle altre ditte concorrenti;

- ai fini tutti del presente contratto, il dott. quale della ditta , dichiara di aver eletto domicilio presso la sede della Cooperativa stessa, via
-

Tutto ciò premesso e ratificato dalle parti contraenti, come sopra costituite, che dichiarano di tenere e valere la suesposta narrativa come parte integrante e dispositiva del presente contratto, le parti medesime convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1 – Oggetto e ammontare dell'appalto

Il dott. Giuseppe De Leo, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Fano che rappresenta, affida alla **Cooperativa** , con sede in Via - , che in persona del suo costituito rappresentante accetta, la gestione del centro socio – educativo – riabilitativo diurno per disabili denominato “C.T.L. San Lazzaro”, per il periodo 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2020.

L'importo del servizio ammonta ad € oltre a € per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale contrattuale di € (euro virgola centesimi), oltre Iva.

Art. 2 – Documenti facenti parte integrante del contratto

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione del presente contratto, le parti di comune accordo, rinviano al contenuto e tenore dei seguenti documenti:

- Capitolato Speciale d'Appalto per la gestione dei servizi;
- Determinazione a contrattare n. del del Dirigente Settore Servizi Sociali,
- Verbali di gara;
- Offerta tecnica dell'Aggiudicatario;
- Offerta economica dell'Aggiudicatario;

- Determinazione n. del del Dirigente Settore Servizi Sociali, di aggiudicazione dell'appalto.

Tutti i documenti sopra citati sono agli atti del Comune di Fano e le parti dichiarano consensualmente di conoscere e di aver accettato mediante sottoscrizione digitale degli stessi contestualmente al contratto, che materialmente allegati ne fanno parte integrante e sostanziale.

Art. 3 – Durata dell'appalto

Il presente servizio avrà inizio l' 1 gennaio 2019 e terminerà il 31 dicembre 2020.

L'affidatario è in ogni caso tenuto, alla scadenza contrattuale, a proseguire la gestione del servizio per un periodo non superiore a 180 giorni alle stesse condizioni contrattuali in essere, al fine di consentire il perfezionamento delle operazioni di gara per l'individuazione del nuovo contraente.

Art. 4 – Articolazione del servizio

Il C.T.L. è un servizio semi-residenziale aperto alla comunità che offre prestazioni e interventi educativi e di sostegno miranti a:

- realizzare un percorso educativo riabilitativo per ogni soggetto inserito teso al perseguimento della loro piena integrazione nel contesto socio-ambientale, contrastando i processi involutivi;
- sostenere ed integrare il compito educativo e di cura delle famiglie, riducendone l'isolamento e sostenendo la domiciliarità della persona diversamente abile;
- favorire lo sviluppo delle competenze globali finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi, mediante percorsi e progetti personalizzati, miranti a limitare la dipendenza e a prevenire il ricorso a

strutture residenziali.

Il C.T.L. funziona, nell'arco dell'anno solare, per 48 settimane, per 5 giorni la settimana (di norma dal lunedì al venerdì ed esclusi i festivi).

Le prestazioni di servizio sono assicurate per complessive 7 (sette) ore giornaliere dalle ore 8,30 alle ore 15,30, escluse le prestazioni di trasporto da e verso il Centro.

I periodi di chiusura - preventivamente concordati con l'Amministrazione Comunale e resi conoscibili mediante apposito calendario annuo – sono di norma nel mese di agosto - 2 settimane continuative- , ed in occasione delle festività natalizie e pasquali, di norma coincidenti con quelle programmate dal calendario scolastico.

Eventuali chiusure straordinarie potranno essere disposte dall'Amministrazione comunale per sopravvenuti gravi, urgenti ed accertati motivi, segnalati dal Coordinatore del Centro, il quale provvederà a comunicare tempestivamente agli utenti ed alle loro famiglie, la sospensione del servizio. L'Amministrazione si riserva di ridefinire, qualora ne ricorrano le circostanze, eventuali orari di funzionamento della struttura, senza comunque superare il tetto massimo di spesa previsto dal capitolato.

La gestione quotidiana del C.T.L. è affidata ad un Coordinatore della struttura e regolamentata dalla Carta dei Servizi.

Il raggiungimento delle finalità perseguite richiede un'ampia articolazione di attività che devono essere modulate per laboratori ed attività da realizzarsi con riferimento alla tipologia dell'utenza, ai progetti personalizzati ed all'organizzazione dei laboratori proposti in sede di gara.

Art. 4 – Modalità di ammissione e dimissione degli ospiti

L'accesso al servizio è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno ed al progetto socio-educativo-riabilitativo definito congiuntamente ed in modo integrato dai servizi sociali e sanitari territoriali. Le ammissioni alla struttura o le eventuali dimissioni devono avvenire sulla base delle norme che disciplinano la gestione ed il funzionamento del C.T.L.

L'accesso è subordinato, oltre che al parere dei servizi competenti, alla dichiarazione di formale impegno da parte della famiglia (e/o del soggetto ospitato), alla copertura della quota di retta posta a carico degli stessi.

Al fine di agevolare l'inserimento del nuovo ospite presso il C.T.L., il Coordinatore, in accordo con il Responsabile dell'area competente, disporrà un periodo di osservazione dell'utente non inferiore a 10 gg. Nella fase di inserimento definitivo del soggetto diversamente abile l'aggiudicataria dovrà fornire, qualora richiesto, personale educativo per complessivi massimo 144 ore annue.

La permanenza nel C.T.L è connessa alla valutazione in itinere del progetto educativo individuale elaborato dal Coordinatore della Struttura e verificato dal referente comunale e dalla Commissione UMEA dell'Asur, ed è subordinata alla verifica della rispondenza ed adeguatezza della struttura alle condizioni effettive del soggetto.

In caso di sopraggiunta inadeguatezza della struttura alle condizioni effettive dell'ospite, così come rilevato da apposito verbale Umea e comunicato dal Coordinatore della struttura al servizio sociale comunale, previa opportuna informazione della famiglia, si procede alla dimissione del soggetto.

Art. 5 – Prestazioni

Il C.T.L è inserito nella rete dei servizi territoriali, si caratterizza per una pluralità di attività ed interventi raccordati con le attività degli altri servizi e strutture educative, sociali, culturali e ricreativi esistenti sul territorio, prevedendo, pertanto, un'organizzazione flessibile sulla base della tipologia di utenza tempo per tempo ospitata.

L'affidatario deve assicurare le seguenti prestazioni che vengono erogate all'interno e fuori dal Centro nell'ambito delle attività educative programmate:

- general;
- di assistenza alla persona;
- di assistenza educativa;
- di trasporto casa/centro diurno e ritorno e per le attività programmate con accompagnamento sui mezzi;
- di coordinamento.

E' prevista una figura di psicologo a supporto degli ospiti e delle loro famiglie.

1. Prestazioni generali

- accoglienza negli spazi del C.T.L ;
- pulizia e riassetto degli ambienti, dei servizi igienici, degli arredi, delle attrezzature, delle suppellettili e degli spazi esterni (accessi e camminamenti) nonché interventi periodici quali, ad esempio, la deragnatura delle pareti, in modo da garantirne il mantenimento di condizioni igieniche ottimali, utilizzando prodotti di pulizia e sanificazione

specifici e privi di tossicità;

- conferimento della spazzatura e dei rifiuti con raccolta in appositi contenitori messi a disposizione dal servizio di nettezza urbana;
- ritiro dal mezzo del fornitore dei contenitori per la consegna dei pasti predisposti a norma di legge e successiva porzionatura delle vivande in ambienti dedicati, loro distribuzione e somministrazione al tavolo;
- apparecchiatura, distribuzione del pranzo e della merenda e successivo riordino;
- smontaggio, lavaggio e rimontaggio annuale dei tendaggi;

2. Prestazioni di assistenza alla persona

- cura, igiene personale e sorveglianza degli ospiti;
- aiuto nella deambulazione anche con utilizzo di ausili;
- assistenza nell'assunzione dei pasti;
- stimolazione alla socializzazione, alla comunicazione ed all'adozione di comportamenti sociali adeguati ed allo sviluppo/mantenimento delle capacità residue in vista delle maggiori capacità residue;
- vigilanza sulle condizioni generali degli ospiti;

3. Prestazioni educative

- predisposizione dei progetti educativi individualizzati e verifiche periodiche in accordo con il servizio UMEA dell'Asur e con il Servizio Sociale professionale, compresi progetti specifici per l'autismo;
- osservazione e valutazione tecnica multidimensionale degli ospiti;
- attività educative ed espressive connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale ed il soddisfacimento dei bisogni primari;

- attività educative ed espressive connesse alla comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti e l'integrazione con il territorio.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano le sotto indicate attività atte a migliorare la capacità degli ospiti di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace:

- educazione alla tutela dell'ambiente (piante, animali, raccolta differenziata ed uso di materiali di recupero, ecc.);
- animazione e drammatizzazione;
- orientamento temporo-spaziale;
- grafica – pittorica – espressiva;
- psicomotricità;
- rilassamento;
- musico – terapia;
- informatica;
- educazione all'ascolto;
- ergoterapia;
- attività ludico-ricreative;
- attività mimico – gestuali.

Resta inteso che tutte le attività laboratoriali dovranno essere condotte da esperti di laboratorio secondo un calendario concordato con l'Amministrazione Comunale.

Progetto Autismo:

Nel caso in cui la Regione Marche accordi al Comune di Fano finanziamenti specifici destinati al Progetto Autismo, l'affidatario si impegna ad integrare

le prestazioni educative mediante il potenziamento del numero di ore a favore dei soggetti disabili con diagnosi di autismo, presenti nella struttura. Le prestazioni educative devono essere fornite da un educatore specializzato.

Tale disponibilità è limitata al numero di ore corrispondenti all'entità del finanziamento regionale riconosciuto e il relativo costo è a carico del bilancio della Regione Marche. La tariffa oraria riconosciuta sarà concordata tra le parti, nel rispetto del limite massimo rappresentato dalla tariffa ministeriale vigente corrispondente al profilo professionale richiesto (cat. D1 i.p.).

Progetto Tutoraggio:

Nell'Ambito delle attività del Centro e compatibilmente con i progetti personalizzati degli utenti già inseriti, il Servizio Sociale Professionale può attivare progetti di inserimenti lavorativi in favore di soggetti in carico ai servizi con funzioni di supporto all'équipe della struttura.

L'affidataria dovrà pertanto fornire, qualora attivato il progetto, personale con funzione di tutoraggio per complessivi massimo 144 ore annue.

Il “Progetto – Alternanza Scuola Centro

Per l'alunno diversamente abile che ha una programmazione didattica individualizzata e ha assolto all'obbligo di istruzione si può prevedere un percorso integrato di alternanza scuola-centro che possa potenziare l'autonomia e le abilità pre-lavorative.

Il progetto di alternanza, che ha la durata massima di due anni scolastici, è redatto dalla scuola e sottoscritto dall'UMEE, dalla famiglia, dal Comune di

residenza e dal Centro Diurno Ospitante.

Qualora venga individuato il C.T.L. quale luogo per la realizzazione di progetti di Alternanza Scuola- Centro, l'affidatario dovrà rendersi disponibile alla realizzazione dello stesso, senza ulteriori oneri aggiuntivi per la stazione appaltante.

Prestazioni relative al trasporto ed all'accompagnamento sui mezzi nel tragitto casa/centro/casa

L'affidataria, quale servizio accessorio strettamente connesso al raggiungimento delle finalità del Centro, deve assicurare il trasporto dei soggetti inseriti per i tragitti dalle relative abitazioni alla struttura e ritorno (casa/Centro diurno/casa) tramite operatore specializzato di accompagnamento e personale in possesso di tutti i requisiti necessari per lo svolgimento delle mansioni di autista.

Il trasporto persegue i seguenti obiettivi:

- a) sostenere e supportare la famiglia rendendo attuabile la frequenza di servizi territoriali;
- b) favorire l'integrazione del disabile nell'ambiente sociale.

Il Servizio Sociale Professionale di riferimento individua gli utenti del servizio sulla base delle indicazioni pervenute dal Coordinatore del Centro condivise con l'equipe competente dell'ASUR Area Vasta 1 in funzione dei Progetti Educativi Personalizzati.

Il servizio di trasporto da attuare nel territorio del Comune di Fano dovrà essere svolto in conformità e nel pieno rispetto di tutte le norme di legge e regolamentari che disciplinano il trasporto di persone e di tutte le clausole

contenute nel presente capitolato. Trattandosi di servizio alla persona, deve inoltre essere attuato nel pieno rispetto della persona disabile e deve consistere nel:

- a) fornire sostegno alle persone in situazione di disabilità durante il percorso attraverso la presenza continua di un accompagnatore il quale deve adottare un comportamento corretto con particolare attenzione ai soggetti in situazione di particolare gravità;
- b) garantire l'accompagnamento degli utenti dall'abitazione al mezzo di trasporto, aiutarli nella salita e discesa dal mezzo ed allacciare le relative cinture di sicurezza senza mai lasciarli privi di sorveglianza e assistenza;
- c) assicurarsi che al momento di ingresso nella struttura questa sia aperta all'accoglienza e che il personale addetto prenda in consegna l'utente il quale non deve essere mai lasciato privo di sorveglianza ed assistenza;
- d) al termine delle attività del Centro, con le medesime modalità, deve essere effettuato il percorso di ritorno affidando gli utenti all'arrivo presso la propria abitazione, esclusivamente ai familiari o altre persone autorizzate alla loro accoglienza. Qualora, all'atto della riconsegna del disabile e con il fine di promuovere un percorso di autonomia, i familiari non garantiscano la presenza, dovrà essere sottoscritta dagli stessi apposita liberatoria volta a sollevare da ogni responsabilità il gestore, una volta raggiunta l'abitazione di residenza.

In particolare l'accompagnatore addetto al servizio deve offrire agli utenti sia sostegno durante il percorso, sia aiuto nel raggiungimento del Centro e/o della propria abitazione, deve inoltre prestare attenzione continua agli stessi

assicurandosi che abbiano sul mezzo di trasporto un posizionamento adeguato e corretto.

L'affidataria risponde in ogni caso, essendo l'unica Responsabile per l'Amministrazione, dei comportamenti scorretti o non rispettosi verso gli utenti, tenuti dal personale addetto al servizio di trasporto (autista e/o accompagnatore) e deve provvedere alla loro tempestiva sostituzione in caso di richiesta motivata da parte dell'Amministrazione.

L'articolazione del servizio prevede uno svolgimento antimeridiano ed uno pomeridiano, rispettivamente di andata e ritorno dalle abitazioni degli utenti alla sede del "C.T.L." e viceversa, all'interno del territorio comunale.

I percorsi quotidiani di andata e ritorno sono quantificati indicativamente in Km 120 per un totale di circa Km. 30.000 annui di cui circa 12.000,00 annui in favore di utenti con disabilità grave ed i restanti da garantire in favore degli utenti con disabilità medio-lieve.

I tempi di percorrenza sono quantificati indicativamente in circa 6 ore al giorno, per un totale di circa ore 1440 annue per ciascuna figura professionale.

Gli scostamenti eccedenti rispetto la media mensile devono essere preventivamente autorizzati dal servizio comunale competente, a cui l'aggiudicataria è tenuto a produrre mensilmente l'attestazione sottoscritta del chilometraggio giornaliero effettuato per permettere i relativi controlli.

Il servizio deve essere assicurato avendo a riferimento gli orari ed il calendario di attività del C.T.L. così come indicato all'art. 5 del capitolato.

Il servizio di trasporto deve poter garantire l'accesso al centro degli ospiti in

concomitanza con lo svolgimento delle attività.

I percorsi e gli orari potranno variare, essere prolungati o diminuiti, a seconda delle necessità che si presenteranno nel corso dell'appalto in relazione a dimissioni, nuovi inserimenti ed all'attuazione di specifici progetti di mobilità individuali.

L'affidataria deve svolgere il servizio suddetto tramite l'utilizzo di uno o più mezzi attrezzati propri o in propria disponibilità ed avente/i tutti i requisiti tecnici e di conformità per lo svolgimento del trasporto oggetto di gara, adeguato/i allo svolgimento del servizio richiesto e con riferimento alla capienza massima di ospiti presso il C.T.L.

Dovrà inoltre avere la disponibilità di ulteriori automezzi al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio in caso di guasto, revisione ecc... dei mezzi principali utilizzati oltre che per un eventuale potenziamento del servizio che dovesse rendersi necessario per garantire gli standard di numero utenti e tempi di trasporto individuati.

In particolare sono a carico dell'affidataria le spese inerenti:

- carburante;
- bollo e assicurazione;
- lavaggi, manutenzione ordinaria e straordinaria;
- Il mantenimento dei mezzi in ottime condizioni di efficienza.

I mezzi dovranno essere mantenuti in perfette condizioni di pulizia, sia all'interno sia all'esterno, dovranno essere a norma di legge ed in regola con le revisioni, nonché con la normativa in materia di circolazione stradale e servizio di trasporto conto terzi, comprese le persone in condizione di

disabilità.

Durante il servizio l'operatore deve essere dotato di telefono cellulare con vivavoce o altro dispositivo adeguato in modo da essere utilizzato nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada.

L'affidataria è dunque responsabile della idoneità dei mezzi, del rinnovo delle licenze, abilitazioni, revisioni, polizze e quant'altro necessari per la sicurezza e la regolarità della circolazione dei mezzi utilizzati e dei servizi affidati oltre che dei titoli e abilitazioni previsti per il personale.

Per tutti gli itinerari previsti l'affidataria deve garantire la presenza di un accompagnatore.

L'affidataria dovrà:

- a) indicare un Referente reperibile negli orari di svolgimento del servizio per i contatti con il Servizio Politiche Sociali;
- b) redigere ed aggiornare il programma dei percorsi di andata e ritorno residenza-centro diurno relativi agli ospiti trasportati al C.T.L. che rispetti le modalità e i termini indicati ai precedenti punti, facendo in modo che i tempi di percorrenza e di permanenza sul mezzo da parte degli utenti, siano ridotti al minimo indispensabile oltre che compatibili con le attività della struttura.

A tal fine, l'attivazione effettiva dei percorsi richiesti dall'Amministrazione, sulla base della proposta avanzata dall'aggiudicataria del servizio, è comunque subordinata alla validazione della stessa.

L'affidataria risponde, in ogni e qualunque caso, direttamente per eventuali danni derivanti dal servizio di trasporto ed accompagnamento e fasi

connesse, e tale servizio viene considerato ai fini del presente contratto, a suo totale rischio e responsabilità.

In via eccezionale, l'affidataria è inoltre tenuta, su richiesta dell'Amministrazione, nei termini e condizioni da concordare di volta in volta, ad assicurare un servizio di trasporto per soggetti che non frequentino né siano ospiti della struttura, i quali necessitano di piani individuali di mobilità nel contesto più generale di razionalizzazione dell'offerta rivolta agli utenti della rete territoriale dei servizi a favore delle persone in disagio, previo ampliamento del relativo valore contrattuale.

Servizio di trasporto legato alle attività del Centro.

La programmazione del Centro, richiede la messa a disposizione da parte dell'aggiudicataria, di mezzi idonei per il trasporto degli utenti del Centro per la migliore realizzazione delle specifiche attività educative (uscite sul territorio per attività di integrazione, acquisti, attività in piscina, visite, gite etc.) o per la migliore realizzazione di Progetti Personalizzati.

Anche per questo servizio di trasporto deve prevedere la presenza, oltre che dell'autista, di un ulteriore operatore che supporti gli utenti disabili durante il trasporto (per le attività esterne e i Progetti personalizzati è ammesso che le funzioni di autista ed accompagnatore siano svolte dagli educatori impegnati nel laboratorio esterno con gli utenti interessati alla specifica attività / Progetto purché non vengano meno gli standard minimi di assistenza presso il Centro stesso e il personale addetto sia regolarmente abilitato alla guida del mezzo utilizzato).

Il numero dei chilometri effettuati per il trasporto legato alle attività dei

Centri, è connesso direttamente alle modalità di progettazione delle attività stesse e pertanto è direttamente conseguente al Progetto proposto in sede di gara; in ogni caso il numero massimo dei chilometri annui complessivi viene quantificato in 10.000, rientrando nella remunerazione del costo a posto giornaliero qualora l'utente disabile sia medio-lieve, mentre sarà oggetto di apposita remunerazione qualora l'utente sia definito grave, al pari del trasporto da e per l'abitazione di residenza.

Coordinamento

Il Coordinatore è responsabile della programmazione, dell'organizzazione e della corretta gestione della struttura ed ha compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro di tutti gli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività, di raccordo ed integrazione con i servizi territoriali. E' altresì responsabile nei confronti della stazione appaltante della corretta esecuzione del contratto e del progetto di gestione presentato in sede di gara.

Il Coordinamento implica:

- la programmazione, l'indirizzo ed il coordinamento di tutte le attività ed i servizi da realizzare all'interno della struttura;
- il raccordo operativo tra le attività di programmazione complessiva e gli interventi specifici attuativi e loro verifica;
- la gestione completa del personale assegnato alla struttura, comprese le sostituzioni;
- l'assunzione diretta delle responsabilità gestionali dell'intera struttura e l'individuazione delle soluzioni più idonee a garantirne il corretto funzionamento;

- la funzione di referente per l'Amministrazione comunale e per le risorse esterne attivate;
- l' integrazione ed il passaggio di informazioni tra operatori nonché la verifica di efficacia ed efficienza delle attività svolte;
- la conduzione di riunioni di programmazione e di verifica e la supervisione individuale e di gruppo degli operatori a garanzia della omogeneità metodologica del servizio;
- la gestione amministrativa e contabile del personale anche mediante supporto informatico;
- assicura la corretta redazione del foglio presenze e assenze giornaliero degli ospiti (registro presenze), necessario alla documentazione analitica delle giornate di presenza ed assenza degli ospiti da inviare con cadenza mensile all'Amministrazione per la contabilizzazione della quota a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
- cura l'archiviazione degli atti documentali inerenti le attività del Centro.

Il Coordinatore garantisce il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi funzionali della struttura.

L'affidatario si impegna a nominare, entro la data di stipula del contratto, il Coordinatore ed il suo eventuale sostituto, munito di analoghi requisiti formativi e professionali, per i servizi oggetto dell'appalto, dandone opportuna comunicazione al Comune.

Art. 6 – Personale

Le prestazioni di cui all'art. 7 del Capitolato vengono rese dall'Affidatario

mediante personale fisso e sostituto idoneo.

Il personale deve essere altresì in possesso dei requisiti previsti per legge per l'accesso alla qualifica richiesta, ivi ricomprese le iscrizioni ad Ordini ed Albi qualora necessari.

L'affidatario deve provvedere a proprie spese a dotare il personale impiegato del seguente corredo:

- Pass di riconoscimento da apporre in maniera visibile sulla divisa, recante nome, cognome, fotografia e ditta di appartenenza;
- divisa idonea, composta da capi di vestiario diversi a seconda della mansione svolta, calzature idonee, cuffia (solo per gli addetti alla cucina e al servizio al tavolo);
- guanti sterili ed ogni materiale previsto dalle vigenti normative.

Autista ed accompagnatore

Il personale adibito al servizio di trasporto dovrà essere in possesso di tutti i requisiti tecnico-professionali abilitanti e idoneità psico-fisica previsti dalle vigenti normative per lo svolgimento del servizio in oggetto incluso il possesso:

- della patente in corso di validità relativa alla categoria adeguata al mezzo utilizzato per l'effettuazione del servizio;
- del certificato di Abilitazione Professionale o carta di qualificazione del conducente (C.Q.C:) in corso di validità (laddove necessario anche in rapporto ai mezzi utilizzati).

L'affidatario è responsabile del controllo sullo scadenziario dei documenti relativi ai propri autisti al fine di garantire in ogni momento il mantenimento

dei requisiti per il servizio svolto.

Con riferimento al presente servizio trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 15 della L.n. 125/2001 (“Legge quadro in materia di alcool e di problemi di salute correlati”) e delle relative linee guida stabilite dal provvedimento della conferenza Stato – Regioni del 16 marzo 2006 nonché s.m.i. e norme collegate, nonché le disposizioni relative all'accertamento di eventuale assunzione da parte del personale autista di sostanze stupefacenti e/o psicotrope.

Presso la struttura devono essere conservate in locale sottratto al libero accesso, le certificazioni sanitarie obbligatorie del personale.

Con le medesime modalità, presso la sede amministrativa dell'affidatario, dovranno essere conservate le certificazioni professionali e quelle inerenti l'assenza di condanne penali e carichi pendenti.

Il personale è tenuto ad utilizzare schede tecniche opportunamente predisposte per osservare e monitorare le attività ed i risultati conseguiti, documentando i percorsi effettuati per il raggiungimento degli obiettivi di lavoro.

L'affidatario dovrà trasmettere al Settore Politiche Sociali, prima dell'inizio del servizio, l'elenco nominativo del personale impiegato suddiviso per qualifica, a comprova delle dichiarazioni rese in fase di partecipazione alla gara nonché l'elenco delle unità lavorative che verranno utilizzate per le sostituzioni del personale assente. In caso di impiego delle unità di sostituzione, l'affidatario è tenuto altresì ad indicare e documentare contemporaneamente all'avvio in servizio, i dati anagrafici, i titoli di studio

e di servizio per consentirne la nomina.

L'affidatario si impegna, inoltre, ad esporre presso la bacheca del C.T.L. i nominativi e gli orari di presenza di ciascun operatore.

Al personale impiegato è fatto obbligo di tenere un comportamento professionale, rispettoso e corretto nei confronti degli utenti e dei loro familiari e con coloro con i quali verrà in contatto durante l'espletamento del servizio.

L'affidatario si fa carico della vigilanza disciplinare del proprio personale, assumendosi in proprio le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata erogazione del servizio agli utenti.

Garantisce, altresì, la riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui il suddetto personale venisse a conoscenza nel rapporto con gli utenti, in ossequio a quanto previsto dal RE (UE) 2016/679 – GDPR.

Art. 7 – Rispetto delle norme contrattuali e dei rapporti con il personale

L'importo contrattuale è comprensivo di ogni e qualsiasi spesa che l'affidatario deve sostenere per l'esecuzione del contratto ed in particolare degli emolumenti che lo stesso deve sostenere per gli operatori, secondo le norme contrattuali vigenti per la figura professionale richiesta, nonché di tutte le spese relative all'assicurazione obbligatoria per l'assistenza, previdenza ed infortunistica e l'aggiornamento professionale.

L'affidatario si obbliga contrattualmente all'osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative, dei regolamenti concernenti le assicurazioni sociali e di qualsiasi altra prescrizione normativa che potrà essere emanata in materia.

L'affidatario è obbligato ad adibire al servizio operatori fissi ed a garantire la continuità delle prestazioni. In ogni caso non sono consentite sostituzioni in misura superiore al 50% del personale con riferimento al periodo di vigenza contrattuale.

In caso di sostituzione definitiva di un operatore l'affidatario dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto prevedendo opportuni periodi e fasi di passaggio delle consegne.

Nel caso di ripetute ed accertate inadempienze ovvero si verifichi una situazione di incompatibilità ambientale per l'operatore, lesivi del buon andamento del servizio, l'affidatario dovrà garantire la sostituzione immediata dell'operatore, entro e non oltre i due giorni successivi, su motivata richiesta scritta del Dirigente di Settore.

L'affidatario si obbliga a provvedere all'aggiornamento, alla formazione ed alla supervisione del proprio personale impiegato nei servizi oggetto dell'appalto ivi ricompresi gli eventuali sostituti, fuori dall'orario di servizio, senza oneri a carico dell'Amministrazione, di cui almeno n. 20 ore annue di formazione ed aggiornamento sui temi principali inerenti le attività da svolgere nei confronti di soggetti disabili e n.20 ore annue di supervisione svolte da professionista esterno, d'intesa con il Responsabile competente del Settore Servizi Sociali del Comune. Suddetto aggiornamento dovrà avvenire anche con riferimento agli obblighi di formazione imposti al datore di lavoro dal D.lgs. 81/2008.

L'affidatario si impegna al rispetto integrale del contratto di lavoro di categoria e si obbliga ad esibire, a richiesta, gli estratti delle buste paga del

personale impiegato nel servizio.

L'Affidatario, si impegna all'osservanza della cd.clausola sociale di cui all'art.50 del D.lgs.50/2016, garantendo l'assorbimento del personale precedentemente impiegato nelle medesime funzioni, qualora lo stesso si dimostri interessato alla riassunzione.

Art. 8 – Obblighi a carico del Comune

Spetta ai Servizi Sociali del Comune:

- a) fornire una sede idonea ai sensi della L.R. 21/2016 allo svolgimento del servizio comprensiva degli arredi indispensabili al funzionamento in perfetto stato d'uso;
- b) fornire le attrezzature fisse e mobili necessari al funzionamento iniziale del servizio;
- c) fornire e consegnare pasti completi giornalieri in appositi contenitori pronti per la porzionatura e le merende;
- d) provvedere al pagamento delle utenze relative ad acqua, luce e gas, tassa rifiuti;
- e) verificare i requisiti professionali degli operatori assegnati al servizio;
- f) verificare e valutare l'attività complessiva del servizio;
- g) effettuare il controllo di efficacia e di efficienza delle prestazioni socio-assistenziali;
- h) effettuare il controllo del rispetto delle norme contrattuali e regolamentari;
- i) effettuare periodiche verifiche con personale del servizio competente, sui progetti individualizzati degli ospiti, congiuntamente agli operatori

assegnati dell'affidatario ed agli operatori dell'UMEA dell'Asur di zona.

Art. 9 – Obblighi a carico dell'Affidatario

All'affidatario compete, mediante propria organizzazione tecnico-economico-aziendale:

- a) gestire i servizi secondo criteri di efficienza ed efficacia assicurando tutte le prestazioni e servizi descritti nell'art.7 del Capitolato adoperandosi con ogni mezzo al fine di garantire la completa ed adeguata assistenza agli ospiti;
- b) realizzare il progetto di gestione offerto in sede di gara e raggiungere gli obiettivi in esso indicati, mettendo in atto eventuali correttivi ed adeguamenti operativi richiesti dal responsabile del servizio competente del Comune di Fano;
- c) modulare l'offerta delle attività in base alla tipologia dell'utenza con l'obiettivo di favorire l'inserimento di persone con disabilità a valenza prevalentemente sociale;
- d) mettere a disposizione tutto quanto necessari all'attivazione ed al funzionamento dei laboratori e della attività proposti in sede di offerta ed in particolare le attrezzature, i macchinari, i materiali d'uso e consumo per la gestione quotidiana delle attività e per i momenti di animazione e di aggregazione. Tutte le attrezzature messe a disposizione dall'affidatario, devono rispettare le vigenti normative in materia di sicurezza ed essere conformi alle norme CEE;
- e) realizzare i piani assistenziali personalizzati;
- f) garantire funzionalità, adattabilità ed immediatezza di interventi ed il

- regolare ripristino del servizio dopo i periodi di chiusura programmati;
- g) garantire l'adeguamento delle prestazioni mediante incremento del personale assegnato in caso di incremento della capacità ricettiva;
 - h) assicurare l'esecuzione delle prestazioni previste assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata assistenza agli ospiti ammessi alla struttura;
 - i) garantire il controllo della qualità delle prestazioni;
 - j) rimborsare all'Economo Comunale le tariffazioni relative all'utenza telefonica e di linea ADSL;
 - k) istituire la propria sede operativa stabile nell'ambito del Comune di Fano entro 30 giorni dall'aggiudicazione;
 - l) garantire almeno due pulmini in regola, di cui uno attrezzato ed omologato per il trasporto di tre disabili in carrozzina, ed ulteriori oneri per il servizio di trasporto degli utenti per la realizzazione di attività di laboratorio, territoriali o connessi al Progetto Personalizzato per l'autonomia;
 - m) garantire mezzi idonei a garantire il servizio di trasporto a/r casa-centro diurno come precisato all'art. 7 del Capitolato;
 - n) fornire, in caso di finanziamento da parte della Regione Marche del progetto regionale sull'autismo, educatori con qualifica specifica in numero sufficiente a garantire l'esecuzione del progetto;
 - o) fornire materiale a perdere, nonché materiale di pulizia, sanificazione ed igiene personale in quantità e qualità adeguate al perfetto funzionamento del centro compresa la refezione;

- p) verificare congiuntamente con il personale della U.O. competente e con gli operatori dell'UMEA dell'Asur di Zona, i progetti individualizzati degli ospiti, concordando eventuali integrazioni/modifiche degli stessi;
- q) concordare con il personale del Servizio competente la programmazione periodica delle attività;
- r) favorire la partecipazione delle Associazioni di volontariato alle attività volte e stimolare la vita di relazione degli utenti, il loro rapporto con il mondo esterno e l'animazione all'interno della struttura;
- s) accogliere i volontari in servizio civile con funzione di sostegno all'attività di assistenza in favore dei soggetti frequentanti il Centro, nel caso di attivazione di tale progettualità;
- t garantire il mantenimento dei beni nelle quantità consegnate e la conservazione dell'immobile in buono stato d'uso secondo il principio del buon padre di famiglia;
- u) redigere il verbale di riconsegna dei beni e delle attrezzature al momento della conclusione del contratto;
- v) trasmettere al Comune il report mensile delle presenze in formato calcolo necessario a garantire l'emissione della fatturazione ai singoli utenti da parte di quest'ultimo.

Art. 10 – Esecuzione dei servizi

All'atto dell'avvio del servizio l'affidatario accerterà le condizioni di quanto messo a disposizione, assumendosi, da quel momento, ogni responsabilità connessa all'utilizzo da parte del proprio personale, compresa la conformità alle vigenti normative sulla sicurezza del lavoro .

Il Comune resta sollevato da qualsiasi spesa per manutenzioni ordinarie o riparazioni successive alla sottoscrizione del verbale di consegna.

Sono altresì a carico dell'affidatario le spese relative alla manutenzione ordinaria degli impianti legati alla sicurezza della struttura, ivi ricomprese le sostituzioni di impianti antifumo ed estintori non più idonei.

L'affidatario si obbliga a non apportare modificazioni, innovazioni o trasformazioni ai locali e/o impianti, senza previa autorizzazione del Comune.

Le prestazioni di cui al presente contratto e al capitolato non sono frazionabili, pertanto i servizi e le forniture devono essere assunti e svolti nella loro interezza dall'affidatario ed essere assicurati in modo da garantire il funzionamento ottimale della struttura nell'arco del periodo di suo funzionamento, per l'intera durata del contratto. Le prestazioni oggetto del contratto dovranno essere rese dall'affidatario con organizzazione di impresa e quindi con mezzi, personale e prodotti propri assumendo a proprio carico l'intero rischio economico ed imprenditoriale derivante dalla gestione.

Art. 11 - Coperture assicurative a carico dell'Affidatario

L'affidatario è tenuto a predisporre coperture assicurative per danni, infortuni, indennizzi di qualsiasi natura che possono verificarsi sia nei riguardi del personale sia per effetto della sua attività nei confronti dell'utenza per i seguenti massimali:

Assicurazione R.C.T con massimale unico pari ad € 1.200.000,00

comprensiva di danni per attrezzatura in consegna e custodia e danni a terzi da incendio.

Le polizze assicurative dovranno essere consegnate dall'affidatario al Comune prima dell'inizio dell'appalto.

Art. 12 – Responsabilità

Il Comune è assolutamente estraneo al rapporto di lavoro costituito tra l'affidatario e i propri dipendenti addetti al servizio e non potrà mai essere coinvolto in eventuali controversie che dovessero insorgere, in quanto nessun rapporto di lavoro si intenderà instaurato tra i dipendenti dell'Affidatario ed il Comune di Fano.

L'Affidatario sarà responsabile di ogni danno che derivasse all'Amministrazione, agli utenti e/o a terzi nonché a cose dall'espletamento del servizio di cui al capitolato.

Qualora l'Affidatario non dovesse provvedere alla riparazione ovvero al risarcimento del danno, nei termini fissati dalle lettere di notifica, l'Amministrazione Comunale rimane autorizzata a provvedere direttamente, rivalendosi sull'importo di prima scadenza, a danno dell'affidatario.

Art. 13 – Recesso in caso di soppressione del servizio

La durata dell'appalto è quella prevista al precedente art. 3.

E' tuttavia facoltà dell'Amministrazione Comunale recedere dal contratto per soppressione del servizio, dandone comunicazione all'affidatario mediante lettera raccomandata e con preavviso di 90 gg.

All'affidatario sarà attribuito, in deroga all'art. 1671 del C.C. e a tacitazione di ogni sua pretesa in ordine al recesso, solo l'intero corrispettivo del mese

in cui il recesso ha avuto effetto.

Art. 14 – Risoluzione del contratto

Oltre ai casi di risoluzione previsti dal D.Lgs. n.50/2016, il presente contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- a) interruzione del servizio senza giusta causa;
- b) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato e del CCNL e mancata stipula delle polizze assicurative di cui all'art. 18; la volontà di recesso viene comunicata dal Dirigente di Settore all'affidatario previa motivata deliberazione della Giunta Comunale.
- c) concessione in sub appalto o cessione di contratto non contrattualmente previste.

Nei casi succitati, il Comune si rivarrà per il risarcimento dei danni e delle spese derivanti sul deposito cauzionale costituito a garanzia delle prestazioni contrattuali fatta salva la richiesta di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Art. 15 – Penalità

Qualora l'affidatario non adempia - in parte - agli obblighi previsti nel presente contratto e nel Capitolato, ovvero vengano accertati inconvenienti per fatti imputabili allo stesso nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio di cui trattasi, il Comune si riserva la facoltà di applicare, in esito ad un procedimento in contraddittorio e mediante semplice atto amministrativo, penali nei seguenti importi massimi:

- a) carente svolgimento del servizio, ritardo nell'espletamento del servizio, omessa o scorretta esecuzione delle prestazioni periodiche: Euro 500,00 (cinquecento/00)/giornalieri;
- b) mancata sostituzione - entro il termine perentorio di cui all'art. 9 delle Specifiche tecniche - del personale non di gradimento dell'Amministrazione: Euro 150,00 (centocinquanta/00)/giornalieri.- per ogni giorno di ritardo sino ad un massimo di Euro 1000,00.- (mille/00);
- c) mancata messa a disposizione dell'elenco del personale di cui all'articolo 8 delle Specifiche tecniche: euro 100,00 (cento/00)/giornalieri;
- d) altri fatti o circostanze che configurino ipotesi di inadempimento: da Euro 50,00 (cinquanta/00)/giornalieri a Euro 100,00 (cento/00)/giornalieri, in relazione alla gravità del fatto.

In caso di recidiva l'entità delle penali è raddoppiata.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Comune procederà previa contestazione scritta all'appaltatore ed in assenza di risposta scritta dello stesso entro 5 giorni, ovvero nel caso in cui gli elementi giustificativi non siano ritenuti validi, alla richiesta di versamento della penale secondo modalità successivamente comunicate.

L'entità delle penalità non potrà in ogni caso superare, cumulativamente, l'importo di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), superato il quale è facoltà insindacabile del Comune procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 16 - Esecuzione in danno

Considerata la particolare natura delle prestazioni, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle

prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall'affidatario, con addebito a quest'ultimo dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di quanto previsto ai precedenti articoli del presente contratto.

Art. 17 – Liquidazione del compenso

Il corrispettivo riconosciuto all'affidatario per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto è pari al prezzo giornaliero pro/capite per la frequenza del Centro come risultante dal ribasso di gara presentato, secondo le modalità di seguito indicate:

-per assenze superiori a gg.7 consecutivi, la retta sarà decurtata del 25% a partire dall'8°giorno;

-qualora il progetto educativo assistenziale preveda una frequenza giornaliera part-time con uscita prima del pranzo per l'intera settimana, la retta giornaliera sarà decurtata del 50%;

-in caso di assenza giustificata e debitamente documentata , il posto viene conservato di norma per un massimo di 60 gg. consecutivi. Qualora il disabile sia assente per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera.

Il costo giornaliero di andata e ritorno del trasporto dei disabili gravi così come risultante dal ribasso di gara offerto, verrà liquidato mensilmente sulla base dei tragitti effettivamente effettuati.

L'Ente liquiderà il corrispettivo pattuito, in rate posticipate mensili, per i servizi e le prestazioni di cui all'art. 7 del Capitolato, previa presentazione di fattura elettronica vistata per regolarità da parte del responsabile dell'U.O.

competente, corredata di:

- fogli presenze mensili in formato tabellare, contenenti presenze, assenze di ciascun utente ed ogni eventuale variazione rispetto al progetto di inserimento da anticipare

- foglio dei tragitti mensilmente effettuati, in formato tabellare, con riferimento agli utenti trasportati.

La somma relativa agli oneri della sicurezza sarà suddivisa in 4 rate di eguale importo corrispondente a ciascun semestre di durata del contratto.

Prima della liquidazione della fattura, la stazione appaltante provvederà alla verifica della regolarità contributiva, mediante acquisizione del DURC.

Il termine massimo di liquidazione è stabilito in 30 giorni dalla data di accettazione della fatturazione elettronica da parte del Comune.

Nulla è dovuto all'affidatario per mancata prestazione per cause imputabili al medesimo.

Art. 18 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n.136 del 13 agosto 2010. Le modalità di pagamento, devono avvenire utilizzando unicamente conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, a commesse pubbliche, pena la nullità assoluta del presente contratto e dovranno riportare l'indicazione del **CIG n. 76876723A0**

L'inottemperanza all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità di cui sopra comporterà per l'appaltatore, fatta salva la clausola di risoluzione contrattuale, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dal successivo art. 6 della Legge n. 136/2010.

Art. 19 - Prevenzione, protezione e tutele ai fini della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

In applicazione delle normative specifiche di prevenzione in materia di igiene del lavoro e di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e con particolare riferimento al Decreto Legislativo n. 81/2008 si specifica che tutte le attività lavorative svolte dall'affidatario, dovranno venire eseguite secondo quanto previsto dalle norme in esso contenute in quanto applicabili al servizio stesso.

Art. 20 – Riduzione ed estensione del servizio

Nel corso dell'esecuzione contrattuale, l'Amministrazione Comunale potrà disporre una variazione del valore contrattuale nelle ipotesi previste dal D.lgs. n. 50/2016 sia in aumento sia in riduzione ed in quest'ultimo caso, nulla potrà essere preteso dall'affidatario per la mancata erogazione del servizio.

Art. 21 – Adeguamenti contrattuali

Il valore contrattuale potrà essere indicizzato per il periodo eccedente la durata annuale del presente affidamento, su richiesta dell'Affidatario e previa istruttoria condotta dal Settore competente, così come previsto dall'art. 106 del D.lgs.50/2016.

Tale istruttoria terrà conto delle caratteristiche dell'appalto e dei fattori produttivi impiegati, nonché della documentazione prodotta dal richiedente quale elemento giustificativo atto a determinare la dimensione dell'aggiornamento richiesto, assumendo quale elemento di riferimento la variazione media annua rilevata e pubblicata dall'ISTAT dell'indice medio

dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai (indice FOI), riferito al mese di Dicembre.

Art. 22 – Interruzione del servizio

In caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, l'affidatario, previa formale comunicazione al Servizio comunale competente, dovrà darne avviso agli utenti ed alle loro famiglie con massima tempestività.

Art. 23 – Controversie e Foro competente

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa verrà devoluta all'autorità giurisdizionale competente da identificarsi nel Foro di Pesaro, ai sensi degli artt.1341-1342 c.c.

Art. 24 – Norme regolatrici dell'appalto e norme transitorie

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dalle specifiche tecniche si fa riferimento alle norme in materia di appalti di servizi.

Art. 25 - Cessione dei crediti

In caso di cessione dei crediti si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, nonché il disposto di cui all'art. 106 comma 13 del d. lgs. 50/2016. Ai fini dell'opponibilità, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione Comunale. Fatto salvo il rispetto degli

obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili qualora l'Amministrazione Comunale non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso l'Amministrazione Comunale cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto in oggetto, con esso stipulato.

Art. 26 – Estensione degli obblighi di condotta prevista per i dipendenti pubblici

L'Affidatario prende atto dell'esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di comportamento integrativo del Comune di Fano approvato con delibera di Giunta Comunale n. 503 del 30 dicembre 2013 di cui dichiara di aver preso conoscenza sul sito internet dell'Ente www.comune.fano.ps.it – sezione Amministrazione trasparente e si obbliga a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

Art. 27 - Assenza di condizioni ostative alla stipula

Il Responsabile di Settore che interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli artt. 6-bis della legge n. 241/1990, art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Fano, nonché le cause di astensione previste

dagli artt. 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento del Comune di Fano;

- non ricorrono gli obblighi di astensione di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Art. 28 – Assenza di causa interdittiva alla stipula del contratto

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 29- Clausola risolutiva espressa

Il Comune di Fano risolverà il presente contratto in modo immediato ed automatico qualora, dalle comunicazioni di cui all'art.84, comma 3 del D.lgs. 159/2011, che perverranno successivamente alla stipula del presente rilasciate dalla competente Prefettura nel caso di comunicazione emergano cause di decadenza sospensione o divieto di cui all'art.67 del D.lgs. 159/2011.

Le parti, inoltre, si danno reciprocamente atto che il Comune di Fano si riserva la più ampia discrezionalità nella valutazione delle suddette informative antimafia prefettizie e che, in caso di risoluzione del contratto per le cause suddette, all'affidatario spetterà esclusivamente il compenso per le prestazioni svolte fino al momento della risoluzione, con espressa rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa di compensi, corrispettivi, indennizzi e risarcimenti a fronte del recesso verso il Comune di Fano.

**Art. 30 - Clausola di risoluzione anticipata in caso di sopraggiunte
Convenzioni Consip.**

Ai sensi e per effetto dell'art.1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n.95, come convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n.135, il Comune di Fano si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto anche conto dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. Ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.488, successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.a. delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite di cui all'art.26,co.3 della Legge 23/12/1999 n.488.

Art. 31 - Cauzione definitiva

L’Affidatario, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, ha prestato cauzione definitiva dell’importo di €
(euro virgola centesimi), mediante polizza fidejussoria n. della
Compagnia - Agenzia di -
via -, emessa in data

Detta cauzione verrà svincolata progressivamente secondo le modalità ed i limiti previsti dall’articolo 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

All’Affidatario è stata restituita la cauzione provvisoria di €

(euro virgola centesimi), per la quale, sottoscrivendo il presente contratto, rilascia ampia e liberatoria quietanza.

Art. 32 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del RE (UE) 2016/679 – GDPR - si informa che:

- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fano, con sede in Fano, via s. Francesco d'Assisi, n. 76, Partita IVA 00127440410;
- i dati forniti saranno trattati con le modalità di cui al Capo II del GDPR;
- i dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di interesse pubblico in quanto gli stessi sono obbligatoriamente richiesti per consentire la stipula del contratto;
- i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e/o privati, interni ed esterni anche tramite sistemi di interconnessione, per il riscontro della loro esattezza o completezza;
- l'interessato potrà esercitare i propri diritti nel rispetto di quanto previsto dal capo III del GDPR (rif. artt-15 e ss.);
- i dati raccolti per la finalità oggetto di questa informativa saranno conservati fino all'eventuale esercizio di rettifica, cancellazione, ecc. da parte dell'interessato e comunque, in via ordinaria e generale – fatti salvi i diritti riconosciuti dal citato capo III del GDPR – per il tempo definito dalla conclusione della procedura di cui trattasi.

Per le modalità di esercizio dei propri diritti e per informazioni e chiarimenti l'interessato potrà rivolgersi al Dirigente Settore Servizi Sociali.

Art. 33 - Spese

Le spese relative al presente contratto, bolli, registrazione, diritti di segreteria ed ogni altra inerente e conseguente, sono a totale e definitivo carico

dell'Affidatario che ha versato al Tesoriere Comunale, la somma complessiva di € (euro virgola centesimi), di cui € per diritti di segreteria ed € 200,00 per imposta di registro ed € 45,00 per imposta di bollo (art. 1. Bis della Tariffa- Parte prima - allegata al d.P.R. n. 642/1972, di cui al D.M. 22 febbraio 2007).

Se l'affidatario è Onlus

Il presente contratto è esente da bollo, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. del 4.12.1997, n. 460, in quanto la Cooperativa appartiene alla categoria degli enti non commerciali e ONLUS, come risulta dalla dichiarazione resa in sede di gara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Qualora, a seguito di un accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate dovesse essere ricalcolato il valore dell'imposta di bollo, l'Appaltatore si impegna sin da ora a versare la differenza con relativa sanzione e interessi senza alcuna rivalsa nei confronti dell'Ente e dell'Ufficiale Rogante.

Nelle ipotesi di applicazione delle penali di cui all'art. ... del presente contratto, l'Appaltatore si impegna sin da ora, ad effettuare i versamenti richiesti per la registrazione delle stesse all'Agenzia delle Entrate.

Il presente contratto è stipulato in forma pubblica-amministrativa in formato elettronico, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il disposto dell'art. 6, comma 3, del D.L. n. 179/2012, convertito nella Legge n. 221/2012 e s.m.i.

Art. 34 – Disposizioni di carattere fiscale

Il corrispettivo del presente contratto è soggetto ad IVA: l'atto va registrato con imposta a misura fissa giusto l'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono i seguenti:

- Cooperativa - n.;
- Comune di Fano – codice fiscale e partita Iva n. 00127440410.

Le parti contraenti, dopo aver letto il presente atto che consta di n. pagine a video, lo approvano riconoscendolo conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con firma digitale, generata con dispositivi conformi alle regole tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 117 del 21 maggio 2013), unitamente ai documenti informatici materialmente allegati.

Ciascuna delle parti espressamente attesta e riconosce che la firma digitale da ciascuna di esse generata per la sottoscrizione del presente atto e dei documenti informatici materialmente allegati è basata su un certificato qualificato che non risulta scaduto di validità e non risulta revocato o sospeso ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e che non eccede eventuali limiti d'uso, secondo quanto stabilito all'art. 28, comma 3 e all'art. 30, comma 3, del citato Decreto Legislativo.

dott. Giuseppe De Leo

dott.

Il Segretario Generale dott.ssa Antonietta Renzi

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)